



## LE MISURE DEL DECRETO “RILANCIO”

Dopo qualche esitazione, è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 128 di oggi) il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, varato dal Governo la scorsa settimana (cosiddetto “decreto rilancio”), le cui misure sono destinate a supportare famiglie, enti ed imprese nella delicata fase di ripresa delle attività dopo il lungo lockdown dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito, la sintesi degli interventi più significativi per le realtà del non profit, distinti per tematica, e tenendo conto sia delle novità a più immediato impatto (di settore), sia di quelle indirettamente di interesse.

oooOOOooo

### TERZO SETTORE E NON PROFIT

#### CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	NOTE
Art. 28	Riconosciuto un <b>credito d'imposta nella misura del 60%</b> dell'ammontare mensile del <b>canone di locazione</b> e di <b>leasing</b> di <u>immobili a uso non abitativo</u> , affitto d'azienda. La misura riguarda anche i <b>canoni di concessione</b> per immobili di proprietà della P.A. in uso ai beneficiari. E' prevista la possibilità di <b>cedere il credito</b> al locatore o al concedente a fronte di uno <u>sconto di pari ammontare sul canone da versare</u>	Enti non commerciali, inclusi gli Enti di Terzo settore	Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.  Se si cede il credito, il

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



			locatore o concedente potranno utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cessione del credito

#### **CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI**

<b>NORMA</b>	<b>CONTENUTI</b>	<b>BENEFICIARI</b>	<b>NOTE</b>
<b>Art. 77</b>	Ampliata la platea dei destinatari dei contributi erogati da Invitalia Spa per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale	Enti del Terzo Settore	Per l'attuazione della misura, si attende l'emanazione del bando da INVITALIA. La misura del rimborso, per le richieste azionate fino a lunedì dalle imprese, è stato pari al 100% delle spese, fermo il limite delle disponibilità

#### **ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



**CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 120	Riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% delle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività, sostenute nell'anno 2020	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli ETS	Utilizzabile nel 2021 in compensazione  Il credito è altresì cedibile, anche alle banche. Le modalità della cessione sono affidate ad un provvedimento del direttore di Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 gg	Tra le spese sono ricompresi anche gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per l'acquisto di strumenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti  Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione

**ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
 Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
 Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



### CONTRIBUTI PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 125	Riconoscimento di un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per l'anno 2020	Utilizzabile nel 2021, nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso  Decreto attuativo a cura del direttore di Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 gg	Tra le spese sono ricomprese quelle per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi), di prodotti detergenti e disinfettanti, l'acquisto di termometri, <i>termoscanner</i> , tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).

#### ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



### FONDO PER IL TERZO SETTORE

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 67	Incremento di 100 milioni della seconda sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117/2017	Odv, Aps e fondazioni del terzo settore	L'incremento è previsto per bandi relativi all'anno in corso

### SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 246	<p>Incremento di 100 milioni della seconda sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117/2017</p> <p>Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi, è concesso in forma di sovvenzione diretta e a seguito di selezione pubblica, indetta dall'Agenzia per la Coesione territoriale nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento</p>	Ets che operano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste nell'articolo 5 del CTS, lett. a), c), d),e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z	<p>Il contributo è previsto per l'anno in corso</p> <p>Le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, i costi ammissibili e le percentuali di copertura saranno definite dall'Agenzia per la coesione territoriale</p>

#### **ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
 Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
 Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



### MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA (SIPROIMI)

	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 16	Possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (in deroga alle previsioni del d.l. n. 416/1989 che riserva l'accoglienza nel SIPROIMI solo a talune categorie di stranieri).	Richiedenti protezione internazionale (diretti)  Enti che gestiscono strutture di accoglienza (indiretti)	Massimo sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza  Al termine dell'emergenza sanitaria (o entro massimo sei mesi dalla sua cessazione), l'accoglienza proseguirà nelle strutture riservate ai richiedenti asilo

### CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE

	CONTENUTI	BENEFICIARI	NOTE
art. 156	Al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità degli Ets, si prevede una accelerazione delle procedure di riparto del 5 x 1000 mille per l'esercizio finanziario 2019	Aps, Odv, Onlus e gli altri enti che sono iscritti negli elenchi	Nella ripartizione del contributo non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998.

#### ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



		del 5 x mille )	L'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020. Entro il successivo 31 ottobre, le amministrazioni competenti procedono alla erogazione del contributo
--	--	-----------------	---

**IMPOSTE E CONTRIBUTI: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER APS, ODV, ONLUS (ex Cura Italia)**

	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 127	Differito al 16 settembre il termine ultimo dei pagamenti sospesi con il <i>Cura Italia</i> . Si tratta dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile	Aps, Odv, Onlus	16 settembre 2020.  Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 4 rate) a decorrere dallo stesso termine

!

**ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



**IMPOSTE E CONTRIBUTI: PROROGA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER ENTI NON COMMERCIALI (ex decreto liquidità)**

	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 126	<b>Differito al al 16 settembre il termine ultimo dei pagamenti sospesi con</b> il decreto legge n. 23/2020 (cosiddetto "liquidità"). Si tratta dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), nonché i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi INAIL <b>in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020</b>	Enti non commerciali in genere (inclusi, dunque, gli ETS non imprese sociali) che <i>"svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa"</i> . Il beneficio, pertanto, si estende ad ogni associazione non profit, anche se non iscritta nei registri della promozione sociale	16 settembre 2020.  Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 4 rate) a decorrere dallo stesso termine

**ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



### IMISURE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 15	<p>Incrementato il Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni, per l'anno 2020 .</p> <p>Stabilito anche il divieto di cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero (art. 39, comma 5, d.l.gs n. 1/2018) dei volontari lavoratori autonomi impegnati nell'emergenza Covid con le indennità prevista dal decreto Cura Italia</p>	Organizzazioni ed enti che operano nel servizio civile	L'incremento è a valere per l'anno in corso.

**ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



## MISURE FISCALI DIVERSE

### IRAP:TAGLIO AL SALDO 2019 E AL 1° ACCONTO 2020-05-20

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 24	Non sono dovuti né il saldo 2019, né il primo acconto Irap 2020. E' specificato che l'importo del versamento dell'acconto 2020 "soppresso" è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso anno 2020. Si segnala che è intervenuta una precisazione del MEF, su sollecitazione dell'ODCEC, secondo la quale la cancellazione dell'acconto deve considerarsi di tipo definitivo (non si tratterebbe di mera dilazione di pagamento)	tutti i contribuenti con ricavi o compensi annui non superiori a 250 milioni di euro, fatta eccezione per banche e assicurazioni, intermediari finanziari in genere, pubblica amministrazione ed enti pubblici. <b>Sono inclusi, pertanto, anche gli enti con commerciali, con riferimento all'Irap relativa sia all'attività istituzionale, sia all'eventuale attività di impresa</b>	30 giugno 2020, data di scadenza del pagamento per gli enti non commerciali

### VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI MARZO 2020: PROROGA DELLA SOSPENSIONE PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 127	Spostato al 16 settembre il termine per i versamenti scadenti tra l'8 e il 31 marzo che il decreto Cura Italia aveva differito al 31 maggio. Si tratta dei versamenti IVA, delle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed	Esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi 2019 fino a 2 milioni di euro	16 settembre 2020  Si potrà versare in quella data in unica soluzione o con versamento

#### ARCI APS nazionale



	<p>assimilati, dei contributi previdenziali e premi INAIL</p>	<p>Per i contribuenti delle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la disposizione la sospensione dei versamenti IVA si applica senza limite di ricavi</p> <p>Sono interessati alla dilazione sul versamento IVA anche gli enti affiliati per l'attività di impresa esercitata</p>	<p>rateale in 4 tranches di pari importo a partire da tale data</p>
--	---	--	---

**VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI APRILE/MAGGIO: PROROGA DELLA SOSPENSIONE PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA**

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
<p><b>art. 126</b></p>	<p>Differiti <b>al 16 settembre 2020</b> (in luogo dell'originario termine del 30 giugno) anche i versamenti dovuti per l'attività di impresa, sospesi dal d.l. n. 23/2020 (cosiddetto "liquidità"). Si tratta dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi assicurativi INAIL, dell'<b>IVA</b> in scadenza nei mesi di <b>aprile e maggio 2020</b>.</p>	<p>Imprese residenti che abbiano avuto un volume d'affari nel periodo di imposta precedente non superiore a 50 milioni di euro. Si deve ritenere che il beneficio vada ad interessare</p>	<p>16 settembre 2020</p> <p>Si potrà versare in quella data in unica soluzione o con versamento rateale in 4 tranches di pari</p>	<p>Il beneficio è accordato in via <b>selettiva</b>, ossia solo alle attività che, <b>nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito un calo del fatturato del 33%</b> rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. L'Agenzia delle Entrate, grazie al sistema della fatturazione elettronica, verificherà la sussistenza del requisito</p>

**ARCI APS nazionale**



		anche le <b>attività di impresa strumentali svolte dagli enti non commerciali</b>	importo a partire da tale data	
--	--	---	--------------------------------	--

#### **REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI: NIENTE SANZIONI FINO A DICEMBRE**

<b>NORMA</b>	<b>CONTENUTI</b>	<b>BENEFICIARI</b>	<b>TERMINE</b>
<b>art. 140</b>	Differito, di fatto, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per adeguarsi all'obbligo di attivazione del registratore di cassa telematico per i soggetti "minori": il termine della moratoria per le relative sanzioni è infatti spostato a tale data, in luogo del 30 giugno moratoria. Gli interessati dovranno continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali cartacei e trasmettere telematicamente con cadenza mensile i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.	Imprese del commercio al dettaglio con volume d'affari non superiore a 400 mila euro e soggetti equiparati (non obbligati all'emissione di fattura).  La misura interessa anche i circoli che, ad esempio, fanno somministrazione pasti per i soci (a meno che non ricadano nel regime forfettario ex l. 398/91) o che sono dotati di pubblica licenza per il bar	31 dicembre 2020

#### **ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



### SOSPENSIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 157	Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica i cui termini di decadenza che scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, così gli inviti a comparire e gli avvisi bonari potranno essere notificati nel 2021. Stessa previsione per.	Tutti i contribuenti	Notifiche possibili fino al 2021  Il fisco concede formalmente una tregua ma, di fatto, si prende un anno in più per dispiegare l'azione accertatrice.

### CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	NOTE
art. 25	E' prevista la concessione di un contributo a fondo perduto pari: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ al 20 per cento del minor fatturato registrato tra aprile 2019 ed aprile 2020, per i soggetti "monori" (ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;</li><li>✓ al 15 per cento del minor fatturato registrato tra aprile 2019 ed aprile 2020, per i</li></ul>	Esercenti attività di impresa (commerciale o agricola) e di lavoro autonomo. Sono interessati, pertanto,	Gli interessati dovranno presentare istanza telematica all'Agenzia delle Entrate allegando il certificato antimafia,

#### ARCI APS nazionale



	<p>soggetti “intermedi” (ricavi o compensi superiori a 400 mila euro, fino ad 1 milione di euro)</p> <p>✓ al 10 per cento del minor fatturato registrato tra aprile 2019 ed aprile 2020, per i soggetti “maggiori” (ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro, fino ad 5 milione di euro)</p> <p>Il vincolo del calo del fatturato (che deve essere di <b>almeno un terzo</b>) non vale per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019 in poi e per quelli già interessati da situazioni di emergenza (esempio: eventi sismici). Il contributo non rileva ai fini della tassazione diretta ed IRAP. Ai soggetti diversi dalle persone fisiche spetta un contributo non inferiore a 2 mila euro.</p>	<p>anche gli enti non commerciali per l’eventuale attività di impresa esercitata. Ne sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo gestito dall’INPS (ex ENPALS) che hanno diritto all’indennità <i>una tantum</i> (cfr, sotto). Ne sono esclusi anche coloro che abbiano cessato l’attività entro il 31 marzo 2020</p>	<p>entro sessanta giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica, definita da un provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia</p>
--	--	--	---

**ARCI APS nazionale**



### SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE E PER ALTRE SOMME RICHIESTE DAL FISCO

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
art. 157	<p>Proroga della sospensione dei termini dei versamenti (anche i versamenti rateali), in scadenza tra <u>8 marzo e il 31 maggio 2020</u> relativi a <u>cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate</u>, atti ingiuntivi ed esecutivi emessi dagli enti locali al 31 agosto 2020 (il <i>Cura Italia</i> aveva fissato la scadenza della proroga al 31 maggio) Sono differite anche le sospensioni per i versamento delle rate della cosiddette rottamazione (rata “rottamazione-ter” scaduta il 28 febbraio e rata “saldo e stralcio” scaduta al 31 marzo).</p> <p>Vanno al 16 settembre (o in 4 rate a decorrere da tale data) anche i pagamenti di somme da <i>avvisi bonari</i> a seguito di controllo formale o automatico delle dichiarazioni (quelli, ad esempio, emessi per mancato pagamento di imposte dichiarate e per detrazioni di imposta non spettanti), se scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.</p> <p>Sempre con la stessa scadenza sono fissati i termini di pagamento per gli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione e conciliazione), scadenti tra il 9 marzo ed il 31 maggio, ivi incluse le relative rate..</p>	Tutti i contribuenti	<p>16 settembre 2020 (anche in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre) per gli avvisi bonari e per le somme da accertamento con adesione, mediazione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero crediti di imposta;</p> <p>31 agosto per i carichi affidati agli agenti della riscossione;</p> <p>10 dicembre 2020 per le rate degli istituti della <i>rottamazione-ter</i> e del <i>saldo e stralcio</i></p>

#### ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



## MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

### AMMORTIZZATORI SOCIALI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
artt. 68 e ss.	Estensione delle misure di ammortizzazione sociale per CIGO (cassa integrazione ordinaria), assegno ordinario di integrazione salariale (per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi integrativi) e cassa integrazione in deroga <b>di ulteriori 5 settimane</b> per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 9 settimane previste dal decreto "Cura Italia" (v. nostra circolare in materia). <b>Apertura di un'ulteriore finestra di 4 settimane</b> per l'accesso alle stesse misure per periodi decorrenti dal <b>1 settembre al 31 ottobre 2020. Le 4 settimane predette sono utilizzabili anche per periodi precedenti al 1 settembre nei settori considerati particolarmente in crisi, tra cui il turismo.</b> Ripristinato, per l'assegno ordinario, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni seguenti la comunicazione preventiva. Rimane ferma l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori in modalità diretta.	lavoratori di tutti i settori, eccetto il lavoro domestico, e ferme restando le limitazioni settoriali previste per la CIGO, e quelle derivanti dalla non adesione ai fondi integrativi (per datori con meno di 5 dipendenti o 15, a seconda delle casistiche). Il <b>non profit</b> , per le realtà ove non sia applicabile <b>l'assegno ordinario FIS</b> , può	Dal 23 febbraio, con durata massima di 9 settimane + 5 suppletive per i datori che abbiano terminato le prime. L'istanza va presentata entro il mese di agosto con alcune deroghe (v. note a fianco)	Le istanze per CIGO e FIS si presentano all'INPS in modalità telematica. Il termine di presentazione per sospensioni o riduzione del lavoro ricompresi tra il 3 febbraio ed il 30 aprile scade al 31 maggio. Le domande trasmesse successivamente non potranno riguardare periodi di trattamento anteriori ad 1 settimana rispetto all'istanza. Le istanze per la cassa in deroga relative alle prime 9 settimane (decreto Cura Italia) sono presentate alle Regioni e province autonome dove ha la sede legale il datore e gli elenchi degli ammessi sono inviati all'INPS per l'erogazione. Le istanze CIGS per le 5 settimane supplementari a quelle concesse dalle regioni sono presentate

**ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
 Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
 Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



		<p>attingere alla  <b>Cassa integrazione  in deroga.</b> Ai  beneficiari di  assegno ordinario  spetta l'assegno  per il nucleo  familiare</p>		<p>all'INPS territorialmente  competente decorsi 30 giorni  dall'entrata in vigore del decreto  e, successivamente, entro la fine  del mese successivo all'inizio della  sospensione o riduzione  dell'attività lavorativa. Per i datori  che si avvalgono del pagamento  diretto, l'istanza è trasmessa ad  INPS entro il 15° giorno  successivo all'inizio della  sospensione o riduzione  dell'attività lavorativa: è previsto  che l'Istituto <u>eroghi entro 15  giorni un'anticipazione del  trattamento pari al 40 per cento  delle ore autorizzate</u></p>
--	--	--	--	--

**CONGEDO PER I GENITORI LAVORATORI**

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA
art. 72	Ampliata la platea dei beneficiari della misura prevista dall'art. 23, comma 6 del decreto Cura Italia relativa all'astensione	Genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori <b>di anni 16</b> (anziché di età compresa tra i 12 e i 16 anni) a condizione	Pari al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni

**ARCI APS nazionale**



	dal rapporto di lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento	che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore).	ordine e grado
--	--	---	----------------

### **BONUS BABY SITTING**

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA/NOTE
<b>art. 72</b>	Misura alternativa alla fruizione del congedo prevista dall' art. 23, comma 8 del decreto Cura Italia: possibilità di fruire di <b>uno più bonus</b> per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori (fino a 11 anni di età) ed aumentandone l'importo.	<b>1.</b> genitori lavoratori dipendenti del settore privato; <b>2.</b> lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1996 INPS ed i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con figli di età compresa tra 0 e 11 anni di età (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi	Valido per le prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo ed il 31 luglio 2020  Il bonus è erogato mediante la piattaforma del libretto famiglia di cui all'articolo 54bis, legge 24 aprile 2017,

#### **ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
 Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
 Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



	<p>Importo pari a 1200 euro complessivi (anziché 600)</p>	<p>dell'articolo 4 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado;</p> <p><b>3.</b> lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;</p> <p><b>4.</b> lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari</p>	<p>n. 50.</p> <p>Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'INPS.</p> <p><u>L'art. 72 ha introdotto la possibilità che il bonus sia erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</u></p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232.</p>
--	---	--	---

**ARCI APS nazionale**



#### LAVORO AGILE

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA/NOTE
art. 90	Riconosciuto il diritto a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali.	Genitori lavoratori dipendenti del settore privato che <u>hanno almeno un figlio minore di anni 14</u> , a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore.	fino alla cessazione dello stato di emergenza  i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dello stesso Ministero.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza e non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati <u>a ogni rapporto di lavoro subordinato</u> , anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando l'assolvimento, in via telematica, degli obblighi di informativa

#### ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



### LAVORATORI IN QUARANTENA: TRATTAMENTO DI MALATTIA

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	NOTE
art. 74	<p>L'art. 26 del decreto Cura Italia ha equiparato, ai fini del trattamento economico, il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019 alla malattia.</p> <p>La medesima disposizione ha sancito, con riferimento ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo</p>	<p>lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019 alla malattia</p> <p>Lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.</p>	<p>Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato.</p>

#### ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma



	<p>svolgimento di relative terapie salvavita, il diritto ad un periodo di assenza, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.</p> <p><u>L'art. 74 del decreto in esame differisce al 31 luglio 2020 il termine entro il quale il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.</u></p>		
--	--	--	--

**NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19**

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	NOTE
art. 84	<p>Rimodulato il sistema delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia in favore di alcune categorie di lavoratori particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria in corso, prevedendone, in relazione al alcune, la proroga e introducendone, al contempo, di nuove</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>liberi professionisti e co.co.co</b> già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro: indennità di <b>600 euro</b> anche per il mese di <b>aprile 2020</b>.</li> <li>✓ I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020</li> </ul>	<p>Per accedere occorre fare domanda all'INPS, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito e cessa la concessione del beneficio qualora verifichi scostamenti, anche prospettici.</p> <p>Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono</p>

**ARCI APS nazionale**



		<p>rispetto a quello del secondo bimestre 2019): indennità per il mese di <b>maggio 2020</b> pari a <b>1000 euro</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame: indennità per il mese di <b>maggio 2020</b> pari a <b>1000 euro</b>.</li><li>✓ <b>Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO</b> già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro: indennità di <b>600 euro</b> anche per il mese di <b>aprile 2020</b>.</li><li>✓ <b>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b> soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro: indennità di <b>600 euro</b> anche per il mese di <b>aprile 2020</b>. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.</li><li>✓ Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né</li></ul>	<p>erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.</p> <p>È stabilita una disposizione specifica per la <u>eventuale integrazione delle indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza</u>: se e l'ammontare del reddito di cittadinanza è inferiore a quello delle indennità suddette, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.</p> <p>Le indennità, invece, sono incompatibili con il reddito di cittadinanza qualora il beneficio in godimento sia pari o superiore a quello dell'indennità.</p> <p><u>L'art. 75 del nuovo decreto ha previsto la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 con l'assegno ordinario di invalidità; l'art. 86 ha stabilito il divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 e del decreto in esame e</u></p>
--	--	---	--

**ARCI APS nazionale**



		<p>di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI: indennità per il mese di <b>maggio 2020</b> pari a <b>1000 euro</b>. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>lavoratori del settore agricolo</b> già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro: indennità di importo pari a <b>500 euro</b> per il mese di <b>aprile 2020</b>.</li><li>✓ <b>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali</b> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo: indennità per i mesi di <b>aprile e maggio</b>, pari a <b>600 euro</b> per ciascun mese</li><li>✓ <b>lavoratori intermittenti</b>, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione): indennità per i mesi di <b>aprile e maggio</b>, pari</li></ul>	<p><u>l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia.</u></p> <p><u>Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.</u></p> <p><u>L'art. 84 ha inoltre previsto che l'indennità per il mese di marzo 2020 prevista per le varie categorie di lavoratori dal decreto Cura Italia deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, pena la decadenza dal diritto di richiederla</u></p>
--	--	--	---

**ARCI APS nazionale**



		<p>a <b>600 euro</b> per ciascun mese</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>lavoratori autonomi</b>, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione): indennità per i mesi di <b>aprile e maggio</b>, pari a <b>600 euro</b> per ciascun mese</li><li>✓ <b>incaricati alle vendite a domicilio</b> con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione): indennità per i mesi di <b>aprile e maggio</b>, pari a <b>600 euro</b> per ciascun mese</li><li>✓ <b>lavoratori iscritti al FPLS</b> (Fondo lavoratori dello spettacolo) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione: indennità di <b>600 euro</b> per</li></ul>	
--	--	--	--

**ARCI APS nazionale**



		<p>ciascuno dei mesi di <b>aprile e maggio</b>. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p>	
--	--	--	--

### REDDITO DI EMERGENZA

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE
<b>art. 82</b>	<p>Previsto il c.d. Reddito di emergenza (REM) a sostegno dei nuclei familiari che si trovino in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza Covid-19</p> <p>L'importo è pari a due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 Euro</p> <p>Le richieste devono essere presentate entro il mese di giugno 2020.</p> <p>Il Rem è erogato dall'INPS, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto</p>	<p>Il beneficio è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in possesso cumulativamente, dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) residenza in Italia;</li> <li>2) valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare individuato al comma 5 dell'art. 82, ai sensi del quale <i>"Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il</i></li> </ol>	Mese di marzo 2020	<p>Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto Cura Italia né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del decreto in esame. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del richiamato comma 5 dell'art. 82, percettori di reddito di</p>

#### ARCI APS nazionale



	<p>dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'INPS, oppure presso gli istituti di patronato.</p>	<p><i>corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE";</i></p> <p>3) valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente</p>		<p>cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.</p> <p>Il Rem non spetta ai soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica</p>
--	--	---	--	--

**ARCI APS nazionale**



		<p>successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;</p> <p>4) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.</p>		
--	--	---	--	--

### SORVEGLIANZA SANITARIA

NORMA	CONTENUTI	TERMINE/DURATA	NOTE
art. 83	al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, impone ai datori di lavoro, pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori che, in considerazione dell'età o dello stato di salute (condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da	Fino al termine dell'emergenza	<p>i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, possono nominarne uno per il periodo emergenziale, ovvero richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.</p> <p>Per sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di sicurezza degli ambienti di</p>

#### ARCI APS nazionale



	Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita), risultano maggiormente esposti a rischio di contagio		lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL viene autorizzato all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a <b>29 anni</b>
--	---	--	--

### EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE
<b>Art. 103</b>	Prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato dell'UE (o di quelli stranieri in possesso del titolo di soggiorno) di presentare un'istanza all'INPS per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in	datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato dell'UE (o di quelli stranieri in possesso del titolo di soggiorno)	Dal 1 giugno al 15 luglio	L'istanza è presentata con le modalità che saranno stabilite con decreto da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (20 maggio) presso:  - l'INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato dell'UE;  - lo sportello unico per l'immigrazione, per i lavoratori stranieri.

#### ARCI APS nazionale



	corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.			Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito di Euro 500 euro per ciascun lavoratore.
--	--	--	--	---

Roma

21 maggio 2020

**ARCI APS nazionale**

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa  
Tel. 06 41609 508 - [osservatoriolegislativo@arci.it](mailto:osservatoriolegislativo@arci.it) | Tel. 06 41609 251 - [helpriforma@arci.it](mailto:helpriforma@arci.it)  
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma